ENAIP TRENTINO

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FRONITURE

ART. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ad ogni procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che venga indetta da ENAIP Trentino.

Ogni sede territoriale di ENAIP TRENTINO è tenuta ad applicare quanto previsto dal presente regolamento, senza possibilità di deroga.

ART. 2) PRINCIPI E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

ENAIP Trentino ispira la propria attività negoziale ai principi generali definiti dal Libro I, Parti I e II del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, salve le deroghe previste dagli artt. da 48 a 55 del medesimo Codice.

ENAIP Trentino, inoltre, si attiene a quanto previsto dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010; dall'articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni; dall'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 187/2010, convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

ENAIP Trentino, da ultimo, si conforma e si impegna a far sì che ogni suo amministratore, dirigente o dipendente si conformi, a quanto previsto dalla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.lgs. 33/2013) in quanto ad esso applicabili.

ART. 3) PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

L'Ente, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, individua la procedura da seguire in relazione agli importi finanziari ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ovvero:

a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €150.000 (IVA esclusa), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000 (IVA esclusa), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

c) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo superiore a € 150.000 (IVA esclusa) e inferiore a 1 milione di euro (IVA esclusa);*

d) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro (IVA esclusa) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;*

e) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore a € 140.000 (IVA esclusa) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023.*

Si precisa che i riferimenti alle soglie sopra indicate, si intenderanno automaticamente aggiornati ogni volta in cui gli organismi preposti, nazionali ed europei, modificheranno il quadro normativo di riferimento.

ART. 4) CRITERI DI AFFIDAMENTO, SCELTA DEL CONTRAENTE E OBBLIGO DI ROTAZIONE

L'acquisizione dei beni e servizi sottosoglia comunitaria è effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 che si possono riassumere nei seguenti punti:

a) *dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto quantità/prezzo, che tenga quindi conto oltre al prezzo, anche di diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità;*

b) *il minor prezzo di mercato nel caso di beni che non chiedano valutazioni tecniche specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'Ente e cioè ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del D. Lgs 36/2023;*

c) *il Direttore di Ente stabilisce il criterio di volta in volta da utilizzarsi per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di beni e servizi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, in tema di possibilità di ricorrere alla comparazione/consultazione di indagini/listini di mercato, di elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.*

Nel rispetto dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023 gli affidamenti avverranno nel rispetto del principio di rotazione in applicazione del quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Ai fini dell'individuazione del settore merceologico si terrà conto delle prime quattro cifre contenute nel codice CPV relativo ai lavori, servizi o forniture che si intendono acquisire.

L'Ente applica il comma terzo dell'art. 49 D. Lgs. 36/2023 ripartendo gli affidamenti in fasce in base al valore economico.

Il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dall'art 49, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 36/2023.

In particolare, i commi in questione prevedono quanto segue:

"4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. Comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro"

ART. 5) SOGLIE DI VALORE (iva esclusa)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, che a sua volta richiama l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, per gli affidamenti sottosoglia comunitaria, ENAIP determina le seguenti fasce di valore economico:

N. FASCIA	***IMPORTI (iva esclusa)***	***PROCEDURA***
nr. 1	*Fino a € 4.999,99*	*Affidamento diretto anche senza previa consultazione o comparazione di offerte e con deroga al principio di rotazione (ai sensi dell'art. 49 co. 6 del D.lgs. 36/2023)*
nr. 2	*Da € 5.000 fino a € 40.000*	*Affidamento diretto anche senza previa consultazione o comparazione di offerte, nel rispetto del principio di rotazione previsto dall'art. 49 D.lgs. 36/2023 e assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.*
nr. 3	*Da € 40.000 a:* *- € 139.999,99 (per servizi e forniture)* *- € 149.999,99 (per lavori)*	*Può avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento.* *ENAIP Trentino si riserva in ogni caso la possibilità*

		di consultare più operatori economici mediante l'effettuazione di indagini di mercato, con le modalità definite dall'art. 7.
nr. 4	*Valore superiore a:* *- € 139.999,99 (per servizi e forniture)* *- € 149.999,99 (per lavori)*	*Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;* *Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;* *Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.*

L'Ente può ricorrere alla comparazione/consultazione di indagini/listini di mercato, di elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.

ART. 6) ADEMPIMENTI PRELIMINARI

In ossequio alla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, in tutti i casi in cui sia obbligatorio, l'Ente acquisisce il CIG (Codice Identificativo Gara), utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate attraverso l'interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP.

ART. 7) INDAGINI DI MERCATO

Per gli affidamenti rientranti nella fascia n. 3 di cui all'art. 5, qualora ENAIP Trentino ritenesse opportuno consultare più operatori economici prima dell'affidamento, la relativa indagine di

mercato sarà svolta con le modalità di volta in volta ritenute più idonee ed indicate negli avvisi volta per volta pubblicati.

A titolo meramente esemplificativo, tale attività potrà essere svolta tramite l'acquisizione e il confronto di preventivi, la consultazione di cataloghi, la comparazione di listini di mercato o di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o anche attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato (manifestazione di interesse) o procedure telematiche offerte la piattaforma di e-procurement Contracta.

In ogni caso, la scelta è operata discrezionalmente da ENAIP Trentino nel rispetto dei criteri quantitativi e qualitativi previsti dal Codice.

ART. 8) CONFRONTO COMPETITIVO PER LE PROCEDURE NEGOZIATE

Per l'affidamento di servizi di valore superiore a 140.000,00€ (o nel caso di lavori superiore a 150.000,00), si procede con una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c), d), ed e) del D.lgs. 36/2023.

In tal caso l'individuazione degli operatori economici da consultare avviene mediante indagini di mercato o utilizzo di elenchi di operatori economici (entrambi disciplinati dall'allegato II.1 al Codice).

Una volta individuato l'affidatario si procederà alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, individuato come miglior offerente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 9) ATTO PROGRAMMATORIO

Il CDA di ENAIP Trentino adotta un atto programmatorio all'interno del quale vengono individuati i fabbisogni per il successivo semestre; ciò al fine di programmare i relativi acquisti di beni e servizi, oltre che i lavori che fossero eventualmente necessari.

Tale atto programmatorio viene aggiornato di norma ad inizio di ogni anno formativo ed è necessario anche ai fini dell'acquisizione del Codice Unico di Investimento (CUI).

In sede di prima adozione del presente regolamento si adotteranno uno o più atti programmatori anche in deroga alle tempistiche di cui al comma precedente.

ART. 10) DECISIONE DI CONTRARRE – BANDO DI GARA

Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di cui all'art 50 c. 1 (come individuati all'art. 3 e all'art. 5 del presente Regolamento), il procedimento prende avvio con una decisione a contrarre (o altro atto equipollente), che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali.

Per le procedure di importo inferiore a 140.000,00€ (o nel caso di lavori inferiore a 150.000,00), una volta individuato l'operatore economico, il procedimento sarà formalizzato in una decisione a contrarre che conterrà:

- *l'oggetto dell'affidamento;*
- *l'importo;*
- *il contraente;*
- *le ragioni della scelta del contraente;*
- *il possesso da parte del contraente dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico professionali ove richiesti.*

La decisione di contrarre viene adottata dal Direttore di Ente o dal Direttore Amministrativo.

Nel caso in cui, invece, sia necessario indire un bando di gara in quanto si è in presenza di una procedura sopra soglia comunitaria, il relativo bando di gara sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione di ENAIP TRENTINO.

ART. 11) MOTIVI DI ESCLUSIONE E CONTROLLI

Tutte le ipotesi previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art 5, del D.L. 135/2018, costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione.

Sull'aggiudicatario saranno effettuati i controlli ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, con la specifica che per le procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, si seguirà la procedura di controllo semplificata: gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno con apposito atto emanato dai competenti organi dell'Ente e che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti secondo quanto previsto dall'art 99 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 12) STIPULA DEL CONTRATTO

L'Ente, individuato l'aggiudicatario/affidatario ed effettuati i controlli su di esso, provvede alla stipula del contratto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 55 del Codice degli Appalti.

Il contratto conterrà i seguenti elementi:

a) le condizioni di esecuzione;

b) le modalità di pagamento;

c) le condizioni di risoluzione del contratto, ivi comprese le penali per ritardo o inadempimento;

d) le eventuali garanzie a carico dell'esecutore;

e) apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

f) In caso di lavori il contratto conterrà, altresì:

g) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

h) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

i) il termine di ultimazione dei lavori.

Il contratto dovrà essere sottoscritto da:

- *Presidente dell'Ente, a seguito di delibera del CDA, nel caso di procedura superiore alla soglia comunitaria;*
- *Direttore di Ente;*
- *Direttore della singola Unità Operativa (CFP), nel solo caso di contratti di consulenza per lo svolgimento di attività didattica a persone fisiche e con i limiti di valore di cui all'atto di delega allo stesso attribuito.*

ART. 13) IDENTIFICAZIONE E NOMINA DEI RUP

Con apposita delibera del CDA, in questa sede espressamente richiamata, nella versione tempo per tempo in vigore, sono stati individuati i RUP e, per ciascuno di essi, le rispettive soglie di intervento.

ART. 14) NORME DI RINVIO E SUCCESSIVA MODIFICA DELLE NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto altro attiene alla materia dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia non espressamente disciplinata dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche/integrazioni.

ART. 15) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica per adeguarsi:

- *alle modifiche normative introdotte dal legislatore nazionale o comunitario;*

- *alle eventuali linee guida adottate dall'ANAC;*
- *alle esigenze operative della stazione appaltante.*

La revisione è deliberata dal CDA dell'Ente, su proposta del Direttore di Ente.

ART. 16) PUBBLICITÀ

Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito web dell'Ente.

Una copia ufficiale del Regolamento deve essere conservata presso gli uffici competenti dell'Ente.

L'Ente, inoltre, si impegna ad effettuare idonea attività di informazione e formazione in merito ai contenuti del presente Regolamento, al fine di assicurarne la conoscenza e dunque l'applicazione da parte di tutti i propri amministratori, dirigenti e dipendenti.

Approvato dal CDA in data 27 marzo 2025